Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DELL'11 DICEMBRE 1942-XXI:

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1942-XX.
Approvazione delle istruzioni aggiornate per le prove di locomotive, caldaie e recipienti di vapore di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(4545)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. Distruzione di titoli.

(4565)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1390.
Importazione in franchigia da dazio doganale di peperoni rossi secchi, di origine e provenienza libica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, è apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	Denominazione delle merci	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
55-*a*	Peperoni rossi secchi	Quint.	Esente	200

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TERUZZI — PARESCHI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1391.
Modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato con il R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 1164 e modificato con i Regi decreti 5 ottobre 1939-XVII, n. 1718 e 24 luglio 1942-XX, n. 923;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Torino, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 16. — MANCINI

Testo delle modifiche allo statuto del Regio politecnico di Torino

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Nelle prove di profitto vengono abbinati in un solo esame:

per la sottosezione edile: l'architettura e composizione architettonica con la tecnica urbanistica;

per la sottosezione idraulica: le costruzioni idrauliche con gli impianti speciali idraulici;

per la sottosezione trasporti: le costruzioni in legno, ferro e cemento armato con la costruzione di ponti;

per la sezione d'ingegneria industriale, sottosezione meccanica e aeronautica: la costruzione di macchine I con la costruzione di macchine II;

per la sezione d'ingegneria mineraria: l'idraulica con le macchine; la geologia con la paleontologia; i giacimenti minerari con la petrografia ».

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

« *Il corso di specializzazione nella motorizzazione (automezzi)* ha la durata di un anno accademico.

Gli insegnamenti sono:

Costruzione degli autoveicoli (con disegno);
Motori per automobili (con disegno e laboratorio);
Costruzione motori per autoveicoli;
Problemi speciali e prestazione automezzi militari;
Equipaggiamenti elettrici;
Tecnologie speciali dell'automobile.

Il corso è integrato da cicli di conferenze sui seguenti argomenti:

Applicazione della gomma negli autoveicoli;
Costruzione delle carrozzerie;
Da visite a laboratori ed officine e da un corso pratico di guida presso il R.A.C.I.

Le prove di profitto nelle singole materie di insegnamento consistono in esami orali.

L'esame finale consiste nella discussione di un progetto che ogni allievo è tenuto a svolgere durante l'anno.

Agli allievi che abbiano compiuto il corso e superato gli esami prescritti, viene rilasciato un certificato degli esami superati.

La Commissione esaminatrice è costituita secondo il disposto dell'art. 41.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Possono pure essere ammessi gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, se comandati dai rispettivi Ministeri, anche sprovvisti di laurea, ma che abbiano superati gli esami del corso di completamento di cultura, appositamente istituito presso il Regio politecnico di Torino.

Il corso di completamento di cultura è istituito come corso di preparazione al corso di specializzazione nella motorizzazione ed ha la durata di un anno accademico.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Meccanica applicata alle macchine con disegno e esercitazioni;
Scienza delle costruzioni;
Fisica tecnica;
Tecnologie generali,

comuni con gli allievi del 3° anno di ingegneria industriale integrati da due corsi speciali:

Disegno e costruzione di macchine (2 quadrimestri);
Chimica organica-tecnologica (1 quadrimestre).

Al corso possono essere ammessi gli ufficiali in S.P.E. del Regio esercito e della Regia marina, provenienti dalle Regie accademie e dalla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, comandati dai rispettivi Ministeri anche sprovvisti di laurea ».

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« *Il corso di perfezionamento in armamento aeronautico e suo impiego* ha la durata di un anno e svolge i seguenti insegnamenti:

	Quadrimestre
Aerodinamica I e II (problemi speciali con esercitazioni e laboratorio)	1
Balistica speciale per aerei	2
Armamento e costruzioni aeronautiche militari	2
Aeronautica generale (problemi speciali relativi alle manovre di acrobazia e di combattimento)	1
Esplosivi ed aggressivi chimici	1
Armi automatiche e mezzi di offesa per caduta	2
Fisica complementare	1
Tecnologie e metallurgie speciali	1
Impiego militare delle aeromobili	1
Siluro, suoi mezzi di stabilizzazione, propulsione e lancio dall'aereo e dalla nave e sua offesa	1

Nel corso sono inoltre svolti gruppi di conferenze sull'impiego militare delle aeronavi, sui motori di aviazione e sugli strumenti di bordo.

Le prove di profitto sulle singole materie di insegnamento consistono in esami orali ed in una prova scritta di gruppo.

L'esame finale consiste nella discussione di un progetto di armamento per aeroplano che ogni allievo è tenuto a svolgere.

A chi abbia compiuto il corso e superato gli esami prescritti viene rilasciato un certificato degli esami superati.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque professori, di un ufficiale del genio aeronautico delegato dal Ministero dell'aeronautica e di un libero docente di materie affini.

Sono ammessi al corso i laureati in ingegneria e gli ufficiali del genio aeronautico comandati dal Ministero dell'aeronautica secondo quanto è disposto dall'art. 146 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 ».

Dopo l'art. 46 è aggiunto il seguente:

« Gli iscritti al corso di perfezionamento in balistica e costruzione di armi e artiglierie, ovvero a quello di armamento aeronautico e suo impiego, potranno optare per alcune delle materie contenute nell'altro corso in sostituzione o in aggiunta di quelle che lo statuto prevede per il corso di perfezionamento al quale si sono iscritti.

Il Consiglio di facoltà deciderà volta per volta sul curriculo di studi che l'allievo avrà precisato nella sua richiesta ».

In conseguenza dell'aggiunzione di detto articolo è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1392.

Modificazione al ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli e alle Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di ruolo assegnati alle Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli e di Economia e commercio della Regia università di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli e di economia e commercio della Regia università di Roma, è modificato come appresso:

Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli, posti di ruolo n. 17;

Facoltà di economia e commercio della Regia università di Roma, posti di ruolo n. 17.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 14. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 dicembre 1942-XXI.

Cessazione dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive del fascista Cro Augusto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale Augusto Cro è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione suindicata in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Cro Augusto, consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori del commercio, cessa da tale carica.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1942-XX.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni costituenti il capitale sociale della Società anonima Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 154 del 2 luglio successivo e nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano, a cura del sequestratario Consigliere nazionale Gabriele Pardari;

Visto i verbali riguardanti l'operazione di cui sopra attestanti che è stato negato il visto alle n. 6000 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 900.000 emesso e versato L. 600.000 in quanto è risultato che tutte le predette azioni appartengono a persone di nazionalità nemica (britannica);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decretano:

Le n. 6000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 900.000 emesso e versato L. 600.000 della Società anonima Italo-Americana per il commercio pelliccerie, con sede in Milano, sono dichiarate inefficaci.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che saranno depositati alla Banca d'Italia, sede in Milano e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4556)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1942-XXI.

Disciplina dell'impiego della mica nell'elettrotecnica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, la guerra, la marina, l'aeronautica, le comunicazioni, gli scambi e le valute, ed il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, concernente la disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l'impiego delle materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate e dei consumi civili;

Sentita la corporazione competente;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego della mica nell'elettrotecnica è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto.

Art. 2.

Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni: Ricci
Il Ministro per i lavori pubblici: Gorla
p. *Il Ministro per la guerra*: Scuero
p. *Il Ministro per la marina*: Riccardi Arturo
p. *Il Ministro per l'aeronautica*: Fougier
Il Ministro per le comunicazioni: Host Venturi
Il Ministro per gli scambi e valute: Riccardi
Il Sottosegretario di Stato per le fabbricaz. di guerra: Favagrossa

---

Norme per l'impiego della mica nell'elettrotecnica

Art. 1.

Campo di validità.

Le presenti disposizioni riguardano l'impiego della mica di grandezza 6-*C* e superiori nelle costruzioni elettriche elencate nei seguenti articoli, da installare in Italia e nell'Impero. Per altre costruzioni potranno essere emanate disposizioni complementari.

Art. 2.

Uso della mica.

a) In ogni applicazione è fatto obbligo di impiegare la mica ed i derivati nella quantità e qualità strettamente indispensabili.

b) E' fatto obbligo ai costruttori di curare lo sfruttamento integrale della mica e dei suoi derivati e di effettuare il recupero degli sfridi.

c) Qualora chi impiega la mica, o i suoi derivati, non sia in grado di effettuare il razionale reimpiego degli sfridi, questi dovranno essere consegnati a ditte attrezzate per la rielaborazione; è però consentita la cessione di sfridi di mica e derivati, non adoperabili da una determinata industria, ad altra, che ne possa effettuare la diretta utilizzazione.

d) Le rielaborazioni ed i trapassi degli sfridi di cui alle lettere *b*), *c*) devono, però, essere preventivamente autorizzati dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Art. 3.

Grandezze di mica di cui è vietato l'uso.

E' vietato per qualsiasi costruzione l'uso di mica sfogliata di grandezza 4 1/2 e superiori, sia sciolta che allibrata ed inoltre l'uso di mica allibrata di grado 5.

Art. 4.

Grandezze massime di mica sfogliata ammesse nella fabbricazione di micaniti ed affini.

Nella fabbricazione di micaniti ed affini debbono essere osservate le prescrizioni riportate nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate.

Art. 5.

Impiego della mica negli apparecchi elettrotermici.

L'uso della mica e delle micaniti è vietato nella costruzione di apparecchi elettrotermici.

Art. 6.

Impiego della mica nella fabbricazione di condensatori.

E' vietato l'uso della mica nella fabbricazione di condensatori.

Il divieto non si applica ai condensatori per campioni di misura, oscillatori campione, filtri tarati, semprechè la mica sia strettamente indispensabile per ragioni di stabilità, di comportamento alla temperatura, di perdite, di peso e di volume.

Art. 7.

Impiego della mica nell'isolamento di macchinario elettrico.

Nell'impiego della mica e delle micaniti per isolamento di macchinario elettrico debbono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegata tabella n. 3, intendendosi che, per gli scopi non elencati nella prima colonna della tabella stessa, l'uso di mica sfogliata ed in blocchi è vietato.

Per macchinario di nuova costruzione, non destinato a funzionare a tensione obbligata di sistemi preesistenti, la tensione massima, come definita in tabella n. 3, non deve superare:

6,6 kV per macchine di potenza minore o uguale a 10.000 kVA;

11 kV per macchine di potenza maggiore di 10.000 kVA e minore di 25.000 kVA.

L'uso della classe B sarà limitato ai casi in cui, per ragioni tecnico-economiche, non si possono evitare temperature superiori a quelle consentite per le classi A e Ah delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Comitato elettrotecnico italiano).

Art. 8.

Impiego della mica nell'isolamento di apparecchiature elettriche.

Per l'isolamento di apparecchiature elettriche non è consentito l'impiego di prodotti micati, che richiedono l'uso di mica di grandezza superiore alla 6-*B*.

Art. 9.

Disposizioni riguardanti la qualità dei prodotti.

Nello spirito delle presenti disposizioni e con l'intento di sempre maggiormente limitare il consumo della mica e dei suoi derivati, si fa divieto di ordinare macchinario, apparecchi, installazioni e simili, a condizioni di prova e di collaudo più severe di quelle stabilite dalle norme C.E.I., nonchè a condizioni costruttive, che implicano un impiego di mica superiore a quello strettamente necessario.

Art. 10.

Periodo transitorio.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano per il periodo di un mese computato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Potranno essere adoperate, fino al loro esaurimento, le scorte di semilavorati e di manufatti ancora esistenti, limitatamente al loro impiego in macchine ed apparecchi che, per essere già in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, non possono essere modificati senza danno. Tali scorte dovranno comunque essere denunciate al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Capitolati e norme di collaudo.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno, affinchè nel periodo di tempo di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano modificati i capitolati relativi alle forniture di macchinario o apparecchi, installazioni e simili, e le norme di collaudo relative per uniformarli alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti.

Qualora siano in corso contratti di fornitura a carattere continuativo di macchinari, apparecchi, installazioni e simili, disciplinati dalle norme di cui ai precedenti articoli, è fatto obbligo ai committenti di accettare le forniture di tutto quanto non sia ancora in corso di costruzione alla data di pubblicazione del presente decreto, con le modifiche che risulteranno necessarie per uniformarsi alle norme che vi sono contenute. E ciò sempre salvo i casi di deroghe previste dall'art. 14.

Art. 12.

Importazioni ed esportazioni.

E' vietata l'importazione in Italia di macchinari, apparecchi, installazioni e simili, costruiti in modo non conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti.

L'importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta a rischio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno compiuti nel luogo di destino, su richiesta del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane ed imposte indirette - da esperti designati dal Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli).

Il divieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi dalla stessa data.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai macchinari, apparecchi, installazioni e simili, destinati alla esportazione. Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), potrà, con suo provvedimento, estendere l'applicazione delle norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato nei Paesi nei quali vigono analoghe norme restrittive.

E' fatto, in ogni caso, obbligo ai fabbricanti di denunciare tempestivamente al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), la messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati alla esportazione — essi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Art. 13.

Materiali di reimpiego, materiali per manutenzione e riparazioni e per commesse in corso.

I divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano:

a) al reimpiego, senza alcuna trasformazione, di macchine, apparecchiature, installazioni, loro parti e accessori, provenienti da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ai fabbisogni di manutenzione e riparazione di macchine, apparecchiature, installazioni e simili, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c) per la prosecuzione delle commesse ancora in corso, purchè conferite in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Deroghe.

Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), in accordo con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito, ove occorra, il parere della « Commissione permanente per lo studio delle norme d'impiego delle materie prime » presso il Consiglio nazionale delle ricerche, concederà volta per volta, nei casi di riconosciuta necessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e disporrà le eventuali revoche.

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione, di cui all'art. 12 saranno prese d'intesa col Ministero per gli scambi e le valute.

All'uopo gli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), corredandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie.

Ove ciò sia ritenuto opportuno, specialmente nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato periodo di tempo.

Il Ministero per le corporazioni, sentita la « Commissione permanente per lo studio delle norme di impiego delle materie prime » potrà apportare con suo provvedimento, previ accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate, aggiunte o varianti alla disciplina prevista nel presente decreto, in relazione agli sviluppi della tecnica sostitutiva.

Art. 15.

Le norme contenute negli articoli precedenti non annullano nè modificano le disposizioni esistenti sul blocco e sulla assegnazione della mica.

Pertanto coloro che intendono impiegare la mica nei casi consentiti dal presente decreto o dalle deroghe che saranno concesse, dovranno sempre rivolgersi al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, secondo le norme attualmente in vigore.

TABELLA N. 1

Micaniti senza rinforzo (supporto).

TIPO	Forma commerciale	Spessore in mm		Grado della mica
1) Micanite dura.	Lastre.	$0,3 \div 0,5$		$6B$
2) Id.	Id.	$> 0,5$		$6C$
3) Id.	Tubi e pezzi sagomati a disegno.	—		$6B$
4) Id.	Id. di forma complicata.	—		$6A$
5) Micanite dura calibrata.	Lastre, lamelle per collettori.	$0,3 \div 0,5$		$6B$
6) Id.	Id.	$0,6 \div 0,7$	50 %	$6B$
			50 %	$6C$
7) Id.	Id.	0,8	25 %	$6B$
			75 %	$6C$
8) Id.	Id.	$> 0,8$		$6C$
9) Micanite resistente al calore.	Lastre e lamelle.	0,3	50 %	$6A$
			50 %	$6B$
10) Id.	Id.	$0,5 \div 0,6$		$6B$
11) Id.	Id.	0,7	75 %	$6B$
			25 %	$6C$
12) Micanite modellabile e induribile al calore.	Fogli e rotoli per coni di collettori e affini.	$0,2 \div 0,5$		$6A$
13) Micanite flessibile.	Fogli e rotoli.	$0,1 \div 0,2$		$6A$
14) Id.	Id.	$0,25 \div 0,5$		$6B$

N. B. — Definizione dei gradi $6A$, $6B$ e $6C$:
— la mica di grado $6A$ è la mica di grado 6 secondo la scala indiana, di spessore minore di 0,02 mm;
— la mica di grado $6B$ è di superfice non inferiore a 85 % del grado $6A$, o con orli frastagliati e di spessore minore di 0,03 mm;
— la mica di grado $6C$ è di superfice non inferiore a 60 % del grado $6A$, con orli frastagliati e di spessore minore di 0.04 mm.
In una partita di ogni tipo è ammessa una quantità massima del 5 % avente una eccedenza di spessore di 0,005 mm rispetto ai limiti superiori sopraindicati.

TABELLA N. 2

Micaniti senza rinforzo (supporto).

TIPO	Forma commerciale	Spessore in mm	Grado della mica
1) Mica-carta induribile col calore (micafoglio).	Fogli e rotoli.	$0,10 \div 0,15$	$6A$
2) Mica-carta induribile col calore (micafoglio).	Id.	$> 0,15$	$6A$
3) Mica-presspan, mica-lateroide, mica-cartamianto, mica-telacotone, mica-telamianto, ecc.	Id.	0,2	5 ½
4) Id.	Id.	$0,25 \div 0,40$	$6A$
5) Id.	Id.	$> 0,40$	$6B$
6) Mica-carta, carta-mica-carta, mica-seta, ecc.	Nastri.	$0,08 \div 0,10$	5 ½
7) Mica-carta, carta-mica-carta, mica-seta, seta-mica-carta, ecc.	Id.	$0,12 \div 0,14$	$5 ½ \div 6A$
8) Carta-mica-carta, seta-mica-carta, cotone-mica-carta.	Id.	$0,15 \div 0,25$	$5 ½ \div 6A$

N. B. — Vedere definizione dei gradi $6A$, $6B$ e $6C$ alla tabella n. 1.

TABELLA N. 3.

Per tensione di riferimento V si intende la tensione in kV che va presa come base per la determinazione della tensione di prova contro massa secondo le norme C.E.I.

Nella valutazione dello spessore dei prodotti micati ammessi all'uso è sempre compreso lo spessore del supporto, nella quantità e qualità normalmente richieste dal tipo di materiale e semprechè esso costituisca parte essenziale ed indissolubile del prodotto.

Come risulta dall'art. 1, le seguenti limitazioni si riferiscono all'uso di mica di grandezza 6C e superiori. Pertanto la dizione « prodotti micati » è usata qui in seguito ad indicare quei prodotti isolanti confezionati con mica di grado qualificato.

SCOPO DI IMPIEGO	Classe di isolamento	Limitazioni	Esempi di surrogati
1) Coni di collettori a segmenti.	A Ah B	Nei collettori per $V \leq 1$ kV e per velocità periferiche minori o uguali a 30 m/s lo spessore massimo di micanite consentito è di 1 mm al netto dei supporti od interstrati di carta o d'altro materiale. Per velocità periferiche massime di funzionamento comprese fra 30 e 40 m/s, oppure per tensioni maggiori di 1 kV e minori o uguali a 1,5 kV, lo spessore massimo di micanite consentito è di 1,5 mm. Ambedue le limitazioni valgono soltanto per numero di giri al minuto minore o uguale a 3000 e per diametri di collettore non superiori ad 1 m.	Cartone pressato - Carta laccata.
2) Rivestimento dei tamburi di collettori a segmenti.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 1,5$ kV. Per $V > 1,5$ kV ovvero quando le lamelle premono sul tamburo, è consentito l'impiego di micanite fino allo spessore di 0,5 mm.	Cartone pressato - Lateroide - Carta bachelizzata.
3) Isolamento fra segmenti dei collettori.	A Ah B	Nelle lamelle isolanti fra segmenti di collettori è permesso l'uso: — di micanite confezionata secondo la Tabella n. 1, pos. 5-6-7-8, se la velocità periferica massima del collettore è maggiore di 30 m/s; — di micanite confezionata con non più del 75 % di mica dei gradi specificati nella predetta tabella, se la velocità periferica massima è maggiore di 20 e minore o uguale a 30 m/s; — di micanite confezionata con non più del 50 % di mica dei gradi specificati nella predetta tabella, se la velocità periferica massima è minore o uguale a 20 m/s e contemporaneamente $V > 0,75$ kV. — per velocità periferiche massime minori o uguali a 20 m/s e $V \leq 0,75$ kV non è ammesso l'uso di prodotti micati.	Micaniti di mica non qualificata - Cartone e carta impregnati di resine sintetiche - Amianto trattato, ecc.
4) Isolamento di anelli di serraggio per collettori e segmenti.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di mica blocco, ma è consentito l'impiego di micanite.	Micanite.
5) Isolamento degli anelli collettori.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 1$ kV. Per $V > 1$ kV e per anelli di commutatrici di qualsiasi tensione, è consentito l'uso di micanite con spessore massimo di 1,5 mm.	Carta impregnata di resine sintetiche.
6) Isolamento in cava, contro massa, degli avvolgimenti statorici di macchine a corrente alternata.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 4,5$ kV. Per $V > 4,5$ kV è consentito l'uso di prodotti micati, purchè il loro spessore, in mm, non superi $1,5 + 0,23 \times (V - 4,5)$.	Cartone pressato - Lateroide - Triacetato, ecc.
7) Isolamento in cava, contro massa, degli avvolgimenti rotorici di motori asincroni ad anelli.	A Ah	Per $V \leq 1,5$ kV non è consentito l'uso di prodotti micati. Per $V > 1,5$ kV vale quanto esposto per la classe B per $V \leq 1,5$ kV.	Cartone pressato - Lateroide - Triacetato, ecc.

SCOPO DI IMPIEGO	Classe di isolamento	Limitazioni	Esempi di surrogati
	B	Anche per $V \leq 1,5$ kV è ammesso uno spessore massimo di prodotti micati di 0,6 mm.	
8) Isolamento in cava, contro massa, degli avvolgimenti rotorici di macchine a corrente continua ed alternata con collettore a segmenti. Avvolgimenti compensatori.	A Ah	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 1,5$ kV. Per $V > 1,5$ kV vale quanto esposto per la classe B.	Cartone pressato - Lateroide - Triacetato - Carta laccata, ecc.
	B	E' consentito uno spessore massimo di prodotti micati pari a mm 0,3 + 0,2 × V.	
9) Isolamento contro massa degli avvolgimenti di eccitazione e dei poli di commutazione.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 1,5$ kV, ad eccezione: — dell'isolamento in corrispondenza dei gomiti; — dell'isolamento degli avvolgimenti di eccitazione in cava (induttori cilindrici); — dell'isolamento degli avvolgimenti di eccitazione dei motori di trazione in classe B per $V > 0,75$ kV, nella misura massima prevista a pos. 8.	Cartone pressato - Lateroide - Triacetato - Tessuti di vetro, ecc.
10) Isolamento fra spire degli avvolgimenti statorici a corrente alternata.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 4,5$ kV; per tensioni maggiori è consentito l'uso di prodotti micati, intendendosi però che lo spessore di tali prodotti impiegati per l'isolamento fra spire, venga compreso in quello massimo consentito per l'isolamento contro massa previsto a pos. 6.	Carta - Triacetato - Tessuti di vetro, ecc.
11) Isolamento delle sbarre di avvolgimenti rotorici di macchine asincrone ad anelli.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati, salvo che per l'isolamento fra spire contigue appartenenti a fasi diverse, quando $V > 1,5$ kV.	Carta - Triacetato, ecc.
12) Isolamento fra spire degli avvolgimenti rotorici a corrente continua o alternata con collettore a segmenti.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati.	Carta - Triacetato - Tessuti di vetro, ecc.
	B	Possono essere usati prodotti micati con distribuzione alterna nei seguenti casi: — per motori da trazione; — per motori da laminatoio reversibili; — per tutte le macchine di potenza superiore a 500 kW e contemporanea velocità periferica massima uguale o maggiore di 50 m/s o con tensione fra conduttori contigui maggiore di 50 V. — per i motori a collettore a corrente alternata. Per motori di trazione con $V > 0,75$ kV possono essere usati prodotti micati. In ogni caso lo spessore di prodotti micati fra conduttori non deve eccedere 0,4 mm.	
13) Isolamento fra spire degli avvolgimenti di eccitazione.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati, ad eccezione degli avvolgimenti di eccitazione in cava (induttori cilindrici), per i quali sono consentite strisce di mica-carta e di micanite flessibile.	Cartone pressato - Lateroide - Triacetato - Tessuti di vetro, ecc.
14) Isolamento dei conduttori elementari in sbarre con trasposizione.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati, ad eccezione dell'isolamento in corrispondenza delle ripiegature.	Cartone pressato - Triacetato - Tessuti di vetro, ecc.

SCOPO DI IMPIEGO	Classe di isolamento	Limitazioni	Esempi di surrogati
15) Isolamento delle bobine statoriche in testata per macchine a corrente alternata.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 4,5$ kV. Per $V > 4,5$ kV possono impiegarsi prodotti micati con spessori massimi non superiori al 50 % degli spessori consentiti per l'isolamento in cava (pos. 6).	Tessuti di vetro - Triacetato - Carta, ecc.
16) Isolamento delle bobine rotoriche in testata nelle macchine a corrente continua ed alternata con collettore a segmenti.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 1,5$ kV. Per $V > 1,5$ kV è consentito uno spessore massimo di prodotti micati di 0,4 mm.	Tessuti di vetro - Triacetato - Carta, ecc.
17) Isolamento degli anelli di sostegno per testate di avvolgimenti statorici.	A Ah B	Non è ammesso l'uso di prodotti micati per $V \leq 7,5$ kV. Per $V > 7,5$ kV è consentito l'uso di prodotti micati nella misura indicata per l'isolamento delle bobine statoriche in testata (pos. 15).	Tessuti di vetro - Triacetato - Carta, ecc.
18) Isolamento sotto ai bandaggi	A Ah	Non è ammesso l'uso di prodotti micati.	Cartone pressato - Lateroide - Fibra, ecc.
	B	Non è ammesso l'uso di mica blocco, ma è consentito l'impiego di micanite fino ad uno spessore massimo di 0,5 mm.	

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1942-XXI.

Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'Anno XXI E. F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, numero 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali delle Corporazioni;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'Anno XXI E.F.:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Il direttore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. ufficiale rag. Arminio, Masetti Cons. naz. gr. cr. dottor ing. Enrico, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Martinelli gr. uff. ing. Pericle, per l'Istituto di emissione;
Mirancelli cav. uff. dott. Luigi, Belvederi cav. ragioniere Emanuele, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Gargani cav. Giovanni, delegato governativo;
Il direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Floridia gr. uff. dott. Giuseppe, Nocentini gr. ufficiale rag. Alberto, Lazzereschi comm. dott. Mario, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Tognacci cav. Giuseppe, delegato governativo;
Nencioni comm. rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;
Abbozzo comm. dott. Francesco, Bertoni cav. ufficiale Agostino, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Battilana cav. dott. Enrico, delegato governativo;
Il direttore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Cerutti cons. naz. gr. uff. Giuseppe, Dallorso senatore Nicola Giuseppe, Migliorisi cav. dott. Filippo, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Fanelli cav. Ugbaldo, delegato governativo;

Balduino comm. dott. Domenico, per l'Istituto di emissione;

Cangiani cav. dott. Giovanni, Fabiano comm. ragioniere Bartolomeo, Ramella comm. dott. Francesco, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Lanzarone cav. dott. Giuseppe, delegato governativo;

Il direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Chiodi gr. uff. prof. ing. Cesare, per la Stanza di compensazione;

Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Folz comm. Michele, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Forti cav. Francesco, delegato governativo;

Paroli gr. uff. cav. lav. Ludovico, per l'Istituto di emissione;

Antonioli cav. uff. Ilio, Magnolfi comm. Yves, Pullè conte Roberto, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Aguglia cav. dott. Mario, delegato governativo;

Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zarù gr. uff. Giulio, per la Stanza di compensazione;

Ferretti sen. gr. uff. rag. Giacomo, Natali commendatore Tito, Mittiga comm. Alfredo, Bompard commendatore dott. Paolo, per il Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Barluzzi gr. uff. ing. arch. dott. Giulio, delegato governativo;

Ravasini cav. gr. cr. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;

Ceccarini comm. Renato, Odevaine gr. uff. Claudio, Zanni gr. uff. Michele, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Mignone comm. dott. Giuseppe, delegato governativo;

Il direttore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Longo cav. uff. rag. Alfredo, per la Stanza di compensazione;

Caffarena comm. Giacomo, De Fernex Marco, Ramella comm. avv. Umberto, Ruffini gr. cr. Carlo, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

D'Andrea cav. dott. Oscar, delegato governativo;

Sclopis cav. uff. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Bensa avv. Francesco, Bocca cav. Ernesto, Archera Felice, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Grossi cav. Federico, delegato governativo;

Il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Pototsching comm. Alfredo, per la Stanza di compensazione;

Capurso cav. rag. Pasquale, Stocchi cav. rag. Rodolfo, Noya cav. Mario, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Pieri gr. uff. avv. Piero, per l'Istituto di emissione;

Gherarducci comm. Aristide per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Schiavoni cav. Tullio, delegato governativo;

Il direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Fracca gr. uff. rag. Aurelio, Meneghelli rag. Guido Edoardo, Rossi cav. dott. Giovanni, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Deputati supplenti:

Garioni gr. cr. prof. Antonio, per l'Istituto di emissione;

Catani cav. uff. dott. Antonio, Marchetto cav. ragioniere Virgilio, per il Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, quando già non rivestono, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa come membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

(4520) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI.

Disciplina della distribuzione e della vendita delle ligniti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di meglio regolare la distribuzione delle ligniti;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti non alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Le ligniti di qualsiasi specie prodotte nel Regno sono vincolate a disposizione del Ministero delle corporazioni, che provvede alla loro distribuzione.

Gli industriali e i commercianti grossisti non possono acquistare e comunque utilizzare ligniti, anche se prodotte da proprie miniere, senza aver prima ottenuta apposita autorizzazione dal Ministero delle corporazioni, mediante rilascio di buono di assegnazione o in

altra forma. I contratti di fornitura aventualmente conclusi in passato tra aziende minerarie e compratori di ligniti si intendono rescissi.

Art. 2.

Il consumatore di lignite diversa dalla picea che acquista detta merce presso il produttore, sia direttamente che per il tramite di un fornitore, è tenuto a versare al produttore stesso, in aggiunta al prezzo stabilito dalla circolare P. 564 del 3 dicembre 1942 una quota di L. 10 per tonnellata.

Tale quota sarà versata per tutte le quantità di lignite, diversa dalla picea, acquistate a partire dal 1° gennaio 1943-XXI, o assegnate dal Ministero delle corporazioni in conto del mese di gennaio 1943 e dei mesi successivi.

Art. 3.

Il produttore di lignite dovrà al 15 e alla fine di ogni mese versare le somme riscosse al suddetto titolo ad un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, così intestato: « Ministero corporazioni - Cassa conguaglio trasporti lignite ».

Art. 4.

L'obbligo del versamento incombe anche ai produttori che utilizzino lignite diversa dalla picea prodotta dalle miniere da essi coltivate.

Art. 5.

I produttori di ligniti diverse dalla picea dovranno presentare al Ministero delle corporazioni (Ufficio carboni) ogni quindicina, e cioè il 1° e il 16 di ogni mese, una denuncia, in duplice esemplare, delle quantità prodotte, delle quantità vendute e dei versamenti effettuati alla Cassa conguaglio, nella quindicina precedente.

I produttori suddetti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico nel quale indicheranno, a partire dal 1° gennaio 1943-XXI le quantità di ligniti esistenti in miniera, le quantità successivamente prodotte e quelle vendute.

Il registro dovrà essere vidimato, prima dell'uso, dall'Ufficio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

Art. 6.

Sulle disponibilità risultanti nella Cassa di conguaglio dai versamenti effettuati dai produttori, si provvederà a corrispondere quote di integrazione a favore di quelle miniere che, non disponendo di raccordo ferroviario o di teleferica, dimostrino di dover sopportare per il trasporto della lignite diversa dalla picea, dal piazzale miniera fino alla stazione ferroviaria di partenza, una spesa superiore alla misura di L. 15 per tonnellata già prevista nella determinazione del prezzo delle ligniti franco vagone partenza, dal provvedimento P 564 del 3 dicembre 1942-XXI.

Il computo della suddetta spesa di trasporto sarà fatto sulla base della distanza effettiva tra il piazzale della miniera e la stazione più vicina, delle ferrovie dello Stato o di ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo, e secondo le norme di attuazione di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 7.

Le aziende che ritengano di aver diritto alla integrazione presenteranno, entro il 20 dicembre 1942-XXI al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione fascista industriali, apposita domanda corredata dai documenti giustificativi. La Confederazione fascista industriali nel trasmettere le domande al Ministero, esprimerà il suo parere al riguardo.

Art. 8.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato di gestione della Cassa conguaglio trasporti ligniti, così composto:

un rappresentante del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante della Direzione generale miniere;

un rappresentante della Direzione generale industria;

un rappresentante della Direzione generale commercio;

un rappresentante dell'Ispettorato corporativo;

un rappresentante della Confederazione fascista industriali;

un rappresentante della Federazione nazionale fascista esercenti industrie estrattive;

un rappresentante della Confederazione fascista lavoratori industria;

un rappresentante dell'Azienda Ligniti Italiane.

Art. 9.

Il Comitato predisporrà e sottoporrà all'approvazione del Ministro per le corporazioni le norme di attuazione del presente decreto. Con tali norme saranno anche stabilite le modalità per il pagamento delle quote di integrazione agli aventi diritto e saranno fissati i criteri per il computo della spesa, per chilometro, del trasporto delle ligniti dal piazzale della miniera alla stazione ferroviaria più vicina.

Il Comitato sulla base delle norme di cui sopra deciderà circa l'ammissione delle varie aziende alla integrazione e circa la misura della integrazione stessa, avendo facoltà anche di tener conto, a tali fini, dei costi di produzione che potranno essere accertati dall'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

La vendita di ligniti xiloidi con umidità superiore a 32 per cento è tollerata soltanto fino al 31 marzo 1943. È fatto obbligo alle aziende produttrici di attrezzarsi adeguatamente per l'essiccazione delle ligniti. Queste a partire dal 1° aprile 1943-XXI, non potranno essere vendute e spedite da parte dei produttori o dei commercianti, se il loro contenuto in umidità superi il 32 per cento.

Art. 11.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4555)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 novembre 1942-XXI.

Accettazione di un legato disposto dal dott. Alfredo Massaglia a favore della Casa della G.I.L. di Cocconato (Asti).

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il dott. Alfredo Massaglia fu Carlo, deceduto in Cortazzone d'Asti il 29 ottobre 1939-XIX, con testamento olografo in data 10 ottobre 1938-XVII, aveva disposto di cedere al suo mezzadro Omegna Umberto la cascina Tani di sua proprietà al prezzo di favore di L. 50.000 e che di tale prezzo un terzo dovesse essere erogato a beneficio del locale Asilo infantile, un terzo a favore dell'Ospedale civile e la rimanenza alla Casa della G.I.L. di Cocconato;

Considerato che il sig. Omegna Umberto con atto a rogito notaio Vittorio Origlia in data 21 novembre 1939-XVIII ha dichiarato di accettare tale legato a tutti gli effetti sottoponendosi agli obblighi che ne conseguono senza alcuna riserva od eccezione;

Considerata l'opportunità di accettare il legato;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2566;

Decreta

di accettare il legato disposto dal defunto dott. Alfredo Massaglia a favore della Casa della Gioventù italiana del Littorio di Cocconato e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Asti a compiere gli atti necessari per la riscossione del legato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(4541)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga dei termini della durata in carica dei rappresentanti degli interessati nell'assemblea del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, in provincia di Treviso.

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1942-XXI, n. 5928, sono stati prorogati al 31 dicembre 1947-XXVI i termini della durata in carica dei rappresentanti nell'assemblea generale del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (Treviso).

(4546)

Proroga dei termini per la rinnovazione delle cariche sociali del Consorzio speciale di esecuzione delle opere di bonifica Agro bresciano fra Mella e Chiese.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 4 dicembre 1942-XXI, n. 5961, è stata disposta la proroga per la rinnovazione delle cariche sociali del Consorzio di bonifica Agro bresciano fra Mella e Chiese sino al 180° giorno successivo alla cessazione dello stato di guerra e comunque non oltre il doppio del termine stabilito nello statuto sociale.

(4547)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 dicembre 1942-XXI - N. 222

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,80555	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,[illegible]	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	2,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,65
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	92,525
Redimib. 3,50 % (1934)	83,15
Id. 5 % (1936)	93,275
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	98,20
Id. 5 % (1949)	95,85
Id. 5 % (15-2-50)	95,725
Id. 5 % (15-9-50)	95,725
Id. 5 % (15-4-51)	95,30

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 404 del 10 luglio 1942-XX, relativo alla disciplina dei manufatti fabbricati su telai a mano.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 404 del 10 luglio 1942-XX, in deroga alle disposizioni del decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1942) e del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1942-XX) ha consentito la produzione e la vendita di manufatti tessili non tipo di particolare pregio artistico fabbricati esclusivamente *su telai a mano*, purchè destinati all'arredamento o a costituire accessori dell'abbigliamento, con esclusione quindi dei tessuti destinati alla confezione di abiti o soprabiti e simili, sia maschili che femminili.

La produzione e la vendita dei suddetti manufatti è sottoposta alla seguente disciplina:

1. — L'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie (Enfapi) a mezzo dei propri organi provinciali individuerà le aziende che producono esclusivamente manufatti su telai a mano e di cui è consentita la produzione e la vendita col presente provvedimento, comunicando al Ministero delle corporazioni, (Direzione generale del commercio) i nomi-

nativi delle ditte medesime e, per ciascuna di esse, le seguenti notizie:

a) caratteristiche dei prodotti finora fabbricati;

b) numero dei telai a mano attualmente in efficienza ed impiegati per la produzione dei predetti manufatti;

c) numero dei dipendenti;

d) tipi e quantità dei manufatti che l'Enfapi ritiene che l'azienda possa essere autorizzata a produrre durante un anno, precisandone le caratteristiche di composizione ed i pregi artistici.

All'uopo l'Enfapi dovrà tener conto che in nessun caso una azienda potrà essere autorizzata a produrre manufatti in quantità superiore alla rispettiva media annuale di produzione del biennio 1940-41.

2. — Il Ministero delle corporazioni, sulla base delle proposte dell'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie e inteso l'Ente del Tessile Nazionale, formerà un elenco delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione dei manufatti su telai a mano, indicando per ciascuna di esse la quantità e qualità dei prodotti che potrà fabbricare in un anno.

3. — La Confederazione fascista degli industriali assegnerà, compatibilmente con le esigenze degli altri consumi, alle aziende comprese nell'elenco di cui sopra, i quantitativi di materie prime tessili ad esse occorrenti, senza superare in nessun caso i limiti massimi necessari per raggiungere la produzione autorizzata.

4. — Le aziende produttrici autorizzate dovranno apporre in modo inamovibile o con piombo su ogni capo o su ogni metro di tessuto prodotto, un cartellino di garanzia fornito dall'Ente del Tessile Nazionale. In detto cartellino il produttore dovrà indicare, in maniera indelebile, la dicitura « Tessuto su telaio a mano », nonchè la denominazione e la sede della propria ditta ed il relativo numero di iscrizione nell'elenco ministeriale.

5. — Il produttore ha l'obbligo di specificare sulle fatture che il tessuto venduto è munito del prescritto cartellino, indicando che trattasi di « tessuto su telaio a mano ».

Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti di cui trattasi muniti del cartellino di cui al precedente punto 4.

6. — Le aziende comprese nell'elenco ministeriale di cui al precedente punto 3, dovranno tenere un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato foglio per foglio dall'Enfapi. Su tale registro dovranno essere annotati:

a) i quantitativi di materie prime in possesso alla data di pubblicazione dell'elenco ministeriale e quelli successivamente ricevuti in assegnazione;

b) i quantitativi di materie immesse in lavorazione;

c) i quantitativi dei tessuti prodotti;

d) i quantitativi dei tessuti venduti;

e) il numero dei cartellini ricevuti dall'Ente Tessile Nazionale;

f) il numero dei cartellini apposti sulle partite prodotte.

Su detto registro dovranno indicarsi i nominativi dei fornitori delle materie prime tessili e degli acquirenti dei prodotti.

7. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno, all'Ente del Tessile Nazionale ed all'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie.

8. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(4558)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, in liquidazione, con sede in Santa Teresa di Riva (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 luglio 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, con sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 luglio 1941-XIX con il quale il sig. Orazio Spadaro è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonino Altadonna di Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Santa Teresa di Riva, avente sede nel comune di Santa Teresa di Riva (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 25 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Orazio Spadaro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

(4502) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Giuseppe » di Pofi, in liquidazione, con sede in Pofi (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 settembre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Giuseppe » di Pofi, con sede nel comune di Pofi (Frosinone), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 17 ottobre 1940-XVIII, con il quale il dott. Michele Affinito è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Alfredo Vernucci fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Pofi, avente sede nel comune di Pofi (Frosinone), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Michele Affinito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4503)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici finanziari;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1941-XX, n 3735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1941-XX (supplemento), col quale fu bandito un concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza;
Visto il proprio decreto 1° febbraio 1942-XX, n. 6623, pubblicato nel Bollettino del personale del 16 aprile, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito ai risultati del concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX:

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Punti prova orale	Votazione complessiva
1. Buoncristiano Aldo di Gaetano	8,500	8,500	17
2. Ciancio Giuseppe di Rosario	8,833	7	15,833
3. Giammarioli Mario di Michele	8,333	7	15,333
4. Ricottilli Goffredo di Giuseppe	7	7,500	14,500
5. De Liso Gerardo fu Francesco	7,833	6,500	14,333
6. Maisano Antonino fu Giuseppe	7,333	6,500	13,833
7. Landi Achille fu Alberto	7	6,750	13,750
8. Bonzoni Giuseppe di N.N.	7	6,500	13,500

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Buoncristiano Aldo
2. Ciancio Giuseppe
3. Giammarioli Mario
4. Ricottilli Goffredo
5. De Liso Gerardo
6. Maisano Antonino
7. Landi Achille
8. Bonzoni Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(4532)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1734;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/171488 in data 17 novembre 1942-XXI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.
2. I vincitori sono nominati in prova con decorrenza 15 dicembre 1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno indicate dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Host Venturi

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

1. Desirello Armando
2. Troisi Archimede
3. Catrani Antonio
4. Malvaldi Renato
5. Risaliti Agostino
6. Castellani Ugo
7. Galliano Mario
8. Longanesi Giuseppe
9. Casaretta Alfonso
10. Ciati Aldo
11. Clocchiatti Amos
12. Geri Osvaldo
13. Colaprete Vincenzo
14. Bartoli Silvano
15. Grandi Settimio
16. Mannucci Mario
17. Cantarini Domenico
18. Orlandi Alberto
19. Roggero Carlo
20. Maggioli Marcello
21. D'Anna Mario
22. Rossi Crescenzo
23. Delli Carri Aldo
24. Ricci Mario
25. Ciofalo Francesco
26. Di Vincenzo Antonino
27. Nespoli Riccardo
28. Natalicchio Michele
29. Bini Alfonso
30. Calanduccio Davide
31. Iasiello Arturo
32. De Martino Giuseppe
33. Mercurio Luigi
34. Pagan Antonio
35. Vecchi Luigi
36. Bassini Gino
37. Viale Paolo
38. Mastroserio Mariano
39. Ferraro Enrico
40. Cabella Mario
41. Mendozza Livio
42. Biagianti Luca
43. Giovannini Oliviero
44. Leonardi Alberto
45. Manzo Ugo
46. Lecchini Ezio
47. Nardi Mario
48. Trapani Paolo
49. Faccioli Giuseppe
50. Coralli Mario
51. Amicosante Liberato
52. Degli Esposti Germano
53. Mazzotti Paolo
54. Barreca Vincenzo
55. Nicola Antonio
56. Bedeschi Antonio
57. Macchia Enzo
58. [illegible]uffo Sante
59. Frittelli Fabio
60. Beltrame Giuseppe
61. Boccafogli Giancarlo
62. Bergianti Nardo
63. Costa Tullio
64. Cerri Achille
65. Bencivenni Mario
66. Giannini Settimio
67. Morazzoni Armando
68. Giordano Gennaro
69. Ganeo Antonio
70. Pieraccini Idelfonso
71. Venturi Giovanni
72. Di Gironimo Giuseppe
73. Tonelli Domenico
74. Colizza Biagio
75. Torriero Giovannino
76. Armellino Enrico
77. Tappa Francesco
78. Morvillo Guido
79. Ceronato Ascanio
80. Bracchetti Alfredo
81. Guiggiani Vasco
82. Irato Stefano
83. Zito Giuseppe
84. Scapecchi Paladino
85. Cursaro Vincenzo
86. Carollo Livio
87. Longo Domenico di Stefano
88. Zanarini Ferruccio
89. Scaramuzza Paolo
90. Giovannetti Paolo
91. Palmieri Mario
92. Giachi Giovanni
93. Geria Antonino
94. Carasso Vincenzo
95. Cioccolo Cesare
96. Donadoni Ulrico
97. Sammarini Ezzelino
98. Tenti Telemaco
99. De Maria Dino
100. Fabbrani Adolfo
101. Fabbri Armando

102. Marcelli Enzo
103. Molfese Michele
104. Cangiano Vitale
105. Marbelli Marcello
106. Fiorotto Virgilio
107. Lupi Fiore
108. Milo Cristoforo
109. Di Cretico Gino
110. Melani Gaetano
111. Degli Esposti Gian Leone
112. Praticò Venanzio
113. Petturuti Carlo
114. Brunetti Mario
115. Cara Paolo
116. Fabbri Alfiero
117. D'Offizi Renato
118. Casoli Alessandro
119. Giordano Salvatore
120. Menichelli Angelo
121. Cipriani Amleto
122. Badalassi Mario
123. Pullerà Carmine
124. Nenci Gaetano
125. Fallavena Antonio
126. Musitano Eduardo
127. Fabiani Angelo di Ferdinando
128. Roiati Vincenzo
129. Bassi Bruno
130. Cipriani Mario
131. Bibbiani Osvaldo
132. Marino Attilio
133. D'Alotto Domenico
134. Zitter Egidio
135. Grasso Stefano
136. Fasano Luigi
137. Niccolini Omero
138. Dottino Franco
139. Sacco Tommaso
140. Balestri Giovanni Battista
141. Pampana Mario
142. Sandri Luigi
143. Angeli Libero
144. Gaggioli Ferruccio
145. Vasone Stefano
146. Barbesino Antonio
147. Rubino Paolino
148. Tassifano Giuseppe
149. Laganà Francesco
150. Ialenti Alfredo
151. Angelini Sergio
152. Lorenzini Mario
153. Cavaliero Guido
154. Buttiglione Marcello
155. Monetti Ezio
156. Ruggiero Biagio
157. Conciani Giuseppe
158. Mossello Bartolomeo
159. Camplone Gino di Domenico
160. De Rosa Salvatore
161. Ferani Rodolfo
162. Cantini Valerio
163. Dagnino Bruno
164. Martini Bruno di Saverio
165. Tosatti Roberto
166. Angora Pasquale
167. Di Napoli Carmine
168. Baracco Vincenzo
169. Esposito Luigi
170. Minotti Renato
171. Marzilli Eleuterio
172. Mannucci Aldo
173. Trabalza Paolo
174. Tartaglia Emilio
175. Guerri Gino
176. Mensi Pietro
177. De Dominicis Giuseppe
178. Verzeletti Leone
179. Martano Bruno
180. Biagini Mario
181. Trasacco Vincenzo
182. Barletta Giulio
183. Castello Nicola
184. Mondovecchio Alighiero
185. Moiso Dante
186. Laganà Antonino
187. Scarpetti Giuseppe
188. Giustiniani Alfeo
189. Verolino Luigi
190. Esposito Renato
191. Gabbrielli Marcello
192. Malvaldi Elettrio
193. De Angelis Mario
194. Cucco Aurelio
195. Falcone Nicola
196. Leoni Adelio
197. Fontanarosa Luigi
198. Grosso Nino
199. Vicariotto Bruno
200. Vizzino Francesco
201. Romoli Angelo
202. Moroni Rinaldo
203. Lombardi Cesare
204. Bandieri Mauro
205. Giovacchini Brunero
206. Daidone Giuseppe
207. Della Pelle Michele
208. Chiusolo Vincenzo
209. Rigano Enrico
210. Brezzi Pietro
211. Bagliani Carlo
212. Patri Domenico
213. Rissone Mario
214. Ardoino Angelo
215. Mazzoni Rinaldo
216. Scapparone Cesare
217. Lo Giudice Francesco
218. Grassi Achille
219. Bortolussi Luigi
220. Tartarini Remo
221. Forti Renato
222. Bratuz Cirillo
223. Castellucci Attilio
224. Sotgiu Salvatore
225. Marinelli Guglielmo
226. Ruggieri Evandro
227. Salvini Renzo
228. Trisciuzzi Ubaldo
229. Lamberti Silvio
230. Martini Bruno di Gabriello
231. Celentano Ignazio
232. Trillini Carlo
233. Caciagli Rodolfo
234. Del Pace Luciano
235. Riboni Umberto
236. Beltramello Bruno
237. Montesi Armando
238. De Angelis Domenico
239. Zanenga Ulisse
240. Perandello Carlo
241. Bisson Giuseppe
242. Belsito Domenico
243. Veneziano Alberto
244. Nastasi Gabriele
245. Rubichini Livio
246. Mastrolia Giuseppe
247. Amatruda Terenzio
248. D'Agostino Vincenzo
249. Gravagna Antonino
250. Traino Giuseppe
251. Tettamanti Bruno
252. Fiocco Sergio
253. Borgia Manlio
254. Anoardi Giuseppe
255. D'Aniello Nicola
256. Taglietti Silvio
257. Pandolfo Antonio
258. Mazzeschi Enrico
259. Malasoma Lando
260. Della Mea Clemente
261. Ziliotto Ernesto
262. Mussolin Luigi
263. Corvino Corrado
264. Raja Gaetano
265. Silvestrelli Ottorino
266. Papalini Arturo
267. Nagy Ortensio
268. Marmocchi Atamante
269. Trucchi Ottavio
270. Carcereri Pompeo
271. Fagnani Piero
272. Marinaccio Pompeo
273. Bandini Alberto
274. Balice Michele
275. Toscano Gaetano
276. Scuderi Michele
277. Quesani Nereo
278. Bellini Elio
279. Taglieri Dante
280. Mancini Nazzareno
281. Cucchi Domenico
282. Petillo Carmine
283. Stagi Elio
284. Solimando Antonio
285. Pignani Carlo
286. Vizza Filippo
287. Motta Biagio
288. Cognini Dino
289. Parmigiani Giuseppe
290. Piccolini Giuseppe
291. Lepore Antonio
292 Cipriani Eugenio
293. Caroni Liberio
294. Guerri Giuseppe
295. De Dominicis Amedeo
296. Verdelli Valdo
297. Zenere Luigi
298. Vannoni Livio
299. Zenga Mario
300. Bozzi Ottorino
301. Stroppa Aleandro
302. Esposito Dino
303. Garizio Pier Emilio
304. Fiocco Gaetano
305. Ricupero Giuseppe
306. Cavotta Gaetano
307. Taiuti Renzo
308. Fantuzzi Giuseppe
309. Nicolini Ettore
310. Campagna Domenico
311. Schiavone Gaetano
312. Celona Giovanni
313. Papini Attilio
314. Giamblanco Vito
315. Moro Vittorio
316. D'Avino Carmine
317. Di Stefano Girolamo
318. Trinciavelli Fosco
319. Portoghese Gaetano
320. Grossi Orlando
321. Pergolese Domenico
322. Lanfranco Orazio
323. Pastorini Valerio
324. Petrucci Abramo
325. Braccini Oreste
326. Scaloni Alfredo
327. Favorito Giuseppe
328. Cosentino Filippo
329. Caputo Claudio
330. Dascola Nicola
331. Olivieri Natale
332. Rista Sergio
333. Alfonsi Renzo
334. Cecchi Mauro
335. De Sio Vincenzo
336. Marin Vittorio
337. La Rosa Domenico
338. Tesolato Antonio
339. Rivaroli Luigi
340. Parri Vinicio
341. Tocci Ugo
342. Fantasia Tommaso
343. Governa Leonardo
344. Lucioli Ezio

(4489)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.